



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO
Provincia di Pesaro-Urbino

REGOLAMENTO
DI POLIZIA
URBANA

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.77 del 21.12.2010)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 FINALITA'
- ART. 2 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 3 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

TITOLO II - USO DI AREE E SPAZI PUBBLICI

- ART. 4 SUOLO PUBBLICO - OCCUPAZIONI - LAVORI E DEPOSITI
- ART. 5 RIPRISTINO E PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO
- ART. 6 DIVIETO DI UTILIZZO DI ACQUA PUBBLICA
- ART. 7 CAMPEGGIO LIBERO - SOSTA DEI CARAVAN E AUTOCARAVAN
- ART. 8 ATTI VIETATI SUL SUOLO PUBBLICO

TITOLO III - INTEGRITA' DEL PATRIMONIO PUBBLICO

- ART. 9 DIVIETO DI ARRAMPICARSI E SCUOTERE I SOSTEGNI DEI SEGNALI STRADALI E GLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO
- ART. 10 LUMINARIE

TITOLO IV - PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 11 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- ART. 12 SGOMBERO DELLA NEVE NELL'ABITATO
- ART. 13 RIPULITURA TERRENI INCOLTI
- ART. 14 RAMI E SIEPI
- ART. 15 DECORO DEI FABBRICATI E SCRITTE SUI MURI
- ART. 16 INDUMENTI E BIANCHERIA APPESI ALLE FINESTRE
- ART. 17 BATTITURA DI TAPPETI, STUOIE, ECC.
- ART. 18 INNAFFIAMENTO DI FIORI SU BALCONI E FINESTRE
- Art 19 DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI

TITOLO V - TUTELA AMBIENTALE

- ART. 20 PERICOLO DI INCENDI, ESALAZIONI MOLESTE
- ART. 21 RIPARI A POZZI, CISTERNE E SIMILI
- ART. 22 OPERAZIONI DI VERNICIATURA, LEVIGATURA E SABBIAATURA SVOLTE ALL'APERTO

TITOLO VI - QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- ART. 23 ESERCENTI COMMERCIALI, FIERE E MERCATI, SUONATORI AMBULANTI, CANTANTI E SIMILI
- ART. 24 ARTI, MESTIERI ED ATTIVITA' RUMOROSE
- ART. 25 TUTELA DELLA QUIETE
- ART. 26 BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
- ART. 27 SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

TITOLO VII - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA ANIMALI

- ART. 28 TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI
- ART. 29 PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
- ART. 30 DIVIETI SPECIFICI
- ART. 31 CUSTODIA DEI CANI
- ART. 32 DIVIETO DI TENERE ANIMALI NEI CENTRI ABITATI
- ART. 33 COLOMBI

TITOLO VIII - IMPIANTI PUBBLICI ED AREE VERDI

- ART. 34 FONTANELLE PUBBLICHE
- ART. 35 TUTELA DEI GIARDINI PUBBLICI, DEI VIALI E DELLE AREE VERDI

TITOLO IX - VARIE

ART. 36 ACCATTONAGGIO

ART. 37 ARTISTI DI STRADA

ART. 38 SERVIZI IGIENICI NEI LOCALI PUBBLICI

ART. 39 VOLANTINAGGIO E DISTRIBUZIONE OGGETTI

TITOLO X - CONTROLLI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 40 SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 41 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

ART. 42 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di San Lorenzo in Campo, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2

Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale, ove non diversamente disposto, in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private.

Il Regolamento di Polizia Urbana detta norme in materia di:

??Uso di aree e spazi pubblici

??Integrità del patrimonio pubblico

??Pulizia e decoro degli spazi ed aree pubbliche

??Tutela ambientale

??Quiete pubblica e privata

??Detenzione di animali

??Impianti pubblici ed aree verdi.

Art. 3

Accertamento delle violazioni

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento, nonché l'accertamento delle violazioni dallo stesso previsto è attribuito al personale della Polizia Municipale ed agli altri agenti ed ufficiali di P.G. di cui all'art. 57 del c.p.p. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689.

TITOLO II

USO DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 4

Suolo pubblico - occupazioni - lavori e depositi.

Per suolo pubblico si intende tanto il suolo che costituisce la proprietà demaniale pubblica, come il terreno di proprietà privata, soggetto a servitù di pubblico passaggio.

E' vietato occupare suolo pubblico senza specifico provvedimento autorizzatorio.

Ogni merce esposta per la vendita non dovrà sporgere oltre 10 centimetri dalla soglia dell'esercizio e comunque non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti.

Art. 5

Ripristino e pulizia del suolo pubblico

Le aree che sono state oggetto di occupazione temporanea, al termine del periodo concesso, dovranno essere lasciate in stato di perfetto ordine e pulizia. Laddove le pavimentazioni stradali siano state realizzate con materiali di particolare pregio o siano state prescritte, per il ripristino del suolo pubblico, speciali modalità di esecuzione, dovrà essere richiesto, per il rilascio della concessione, il versamento di adeguata cauzione a garanzia di eventuali danni, il cui ammontare sarà fissato dall'Ufficio competente.

Art. 6

Divieto di utilizzo di acqua pubblica

Sulle aree pubbliche è fatto divieto di utilizzare e/o prelevare l'acqua proveniente dalle pubbliche fontanelle per scopi diversi da quelli potabili (sono vietati ad esempio il lavaggio veicoli, dei tappeti, l'innaffiamento di piante o fiori ecc.).

Art. 7

Campeggio libero - Sosta dei caravan e autocaravan

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte. E' altresì vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

Art 8

Atti vietati sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico è vietato:

- eseguire giochi che possono creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose come ad esempio l'uso di bombolette spray di qualsiasi genere, salvo specifiche deroghe o autorizzazioni, di inchiostro simpatico, di farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
- scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private e/o derivanti da lavaggio di veicoli;

- gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche, schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;

- bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;
- bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie d'ingresso;
- soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune.

TITOLO III INTEGRITA' DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 9

Divieto di arrampicarsi e di scuotere i sostegni dei segnali stradali e gli elementi di arredo urbano.

E' vietato arrampicarsi sui monumenti, sui pali di sostegno dei punti luce e sulle inferriate o cancellate di proprietà comunale.
E' altresì vietato danneggiare la segnaletica stradale e gli elementi di arredo urbano.

Art. 10

Luminarie

La collocazione di luminarie lungo le strade - sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario - è soggetta a preventiva denuncia di inizio attività, presentata ex art. 19 della L. 241/90, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 57 TULPS "Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza", approvato con R.D. n.773/1931 e 110 del suo Regolamento d'esecuzione, approvato con R.D. 635/1940.

Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.

Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto ad allegare alla D.I.A. sopra citata, una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati e/o eserciti. E' altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dal termine della manifestazione.

TITOLO IV PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 11

Manutenzione degli edifici e delle aree

I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle serrande, degli infissi, delle tende esterne. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di provvedere alle manutenzioni delle parti deteriorate dell'edificio, nel rispetto delle altre norme in materia.

A richiesta dell'Amministrazione Comunale sarà onere dei soggetti proprietari, al fine di garantire adeguate condizioni di igiene e decoro, provvedere alla posa di idonei dissuasori per l'allontanamento dei volatili.

I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Le aree intorno ai fabbricati devono essere tenute, a cura dei proprietari, in stato di perfetto ordine e pulizia.

I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate in acque superficiali o in fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici ove è richiesta l'installazione di fossa imhoff ovvero di altro impianto di trattamento delle acque reflue hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie se la situazione crea disagio a terzi utenti.

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cortili interni posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di vario genere, garantendo comunque l'accesso al Comune, agli enti gestori o proprietari di canali e fognature e alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

Art. 12

Sgombero della neve nell'abitato

Nei centri abitati, in presenza di precipitazioni nevose, ogni proprietario o locatario è tenuto a provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti gli immobili da loro occupati. Qualora non esista marciapiede rialzato deve essere sgomberato uno spazio sufficiente al transito dei pedoni e, comunque, di profondità non inferiore ad un metro. Ogni proprietario o locatario è tenuto a provvedere allo sgombero della neve sulle aree fronteggianti i propri passi carrabili o pedonali.

Art. 13

Ripulitura terreni incolti

A tutela della pubblica incolumità, ogni terreno posto all'interno ed ai margini di zone urbanizzate, deve essere tenuto, in ogni momento, a cura del proprietario o di chi ne abbia la disponibilità, in buone

condizioni di manutenzione, pulizia e decoro, con particolare riguardo alle sterpaglie ed alla vegetazione spontanea che devono essere tenute

ad un'altezza non superiore a 20 cm e comunque tale da non essere potenzialmente causa di eventuali incendi, di deposito di rifiuti o ricovero di animali sgraditi o portatori di malattie.

Art.14

Rami e siepi

Fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada i rami e le siepi che sporgono su area pubblica, da proprietà private, devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo e/o intralcio alla circolazione a cura dei proprietari e/o di coloro che ne abbiano la disponibilità.

Art. 15

Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

Ferme restando le disposizioni previste dal regolamento edilizio riguardo al decoro degli edifici e quanto previsto dall'art. 11 è vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici e privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture.

L'Amm. comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza, delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza effettuate su edifici pubblici. Nel caso in cui le scritte sopra citate siano effettuate su edifici privati il proprietario o chi ne abbia la materiale disponibilità dovrà rimuoverle entro 48 ore. In caso contrario provvederà il Comune con addebito delle spese a carico dell'inadempiente.

E' consentita l'applicazione di materiali trasparenti che impediscano di tracciare scritte o favoriscano la ripulitura delle stesse.

Art. 16

Indumenti e biancheria appesi alle finestre

Nelle facciate di edifici prospicienti vie o piazze, o da queste visibili, è vietato appendere fuori dalle finestre e sulle terrazze e balconi, biancheria, effetti personali o altri oggetti consimili.

Art. 17

Battitura di tappeti, stuoie.

Dopo le ore 08.00 e fino alle ore 22.00, dalle facciate degli edifici prospicienti vie o piazze e da queste visibili, è vietato scuotere o spolverare tappeti, stuoie e simili.

Art. 18

Innaffiamento di fiori su balconi e finestre

Nell'innaffiare vasi di fiori, posti sulle finestre o balconi, deve essere evitata la caduta di acqua sul suolo pubblico.

Art 19

Divieto di abbandono di rifiuti

Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi regionali e statali, nonché nei regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei

rifiuti, è fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria e dell'altrui abitazione nonché di qualsiasi

area o edificio pubblico o privato; in particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.

TITOLO V TUTELA AMBIENTALE

Art. 20
Pericolo di incendi, esalazioni moleste

In tutto il centro abitato è fatto divieto di accendere fuochi all'aperto per bruciare foglie, sterpi o qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare tali accensioni solo nell'esercizio di attività agricole e comunque ad una distanza non minore di 100 mt dalle case, dai vivai, dai giardini e da orti, dalle siepi, da mucchi di paglia, cataste di legno o fieno. E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici e case private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi. E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

Art. 21
Ripari a pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e le vasche realizzati su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso o altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura. In caso di invasi artificiali gli stessi devono essere adeguatamente protetti al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità.

Art. 22
Operazioni di verniciatura, levigatura e sabbiatura svolte all'aperto

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti. E' vietato eseguire attività di verniciatura a spruzzo, di levigatura e sabbiatura senza l'uso d'impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante. Nei cantieri edili le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, ecc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

TITOLO VI QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 23
Esercenti commerciali, fiere e mercati, suonatori ambulanti, cantanti e simili

E' vietato agli esercenti il commercio, sia a posto fisso che ambulante, arrecare disturbo con grida, suoni e schiamazzi ed importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

Ai suonatori ambulanti, regolarmente autorizzati, è vietato suonare nei pressi delle scuole, chiese, caserme, ospedali ed uffici pubblici.

Art. 24

Arti, mestieri ed attività rumorose

Nel capoluogo e negli altri centri abitati del territorio comunale, l'uso dei mezzi meccanici di lavorazione ed in generale delle industrie, arti e mestieri rumorosi, è consentito, escluso i giorni festivi, nei limiti dei seguenti orari:

- dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 20.00 (nel periodo in cui è in vigore l'ora legale);

- dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30 nel rimanente periodo dell'anno;

Il sabato l'uso di tali macchine ed impianti è sempre consentito dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Con atto della Giunta Comunale possono essere apportate eventuali deroghe temporanee ai suddetti limiti orari.

Nei casi di lavorazioni particolari che richiedano l'effettuazione in orari notturni (es. bitumature) o comunque al di fuori dei limiti d'orario stabiliti, potranno essere concesse deroghe all'orario da parte del Dirigente competente con proprio atto motivato.

Art. 25

Tutela della quiete

Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili.

Le manifestazioni a carattere temporaneo, quali: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, sono assoggettate alla specifica disciplina ed alla relativa autorizzazione. Nelle palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 8.00, salvo opportuna insonorizzazione dei locali ovvero espressa autorizzazione per fasce orarie diverse in caso di manifestazioni occasionali.

Art. 26

Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

Chiunque detenga all'esterno dei locali di pubblico ritrovo, giochi quali: biliardini, flipper, video-giochi e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 23.00 e fino alle ore 8.00 del giorno successivo.

Art.27

Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Ferme restando le disposizioni di legge statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello stato in materia di ordine e sicurezza pubblica, è fatto divieto a chiunque, con proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per la loro attività o la libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse o renderle vittime di molestie o disturbo.

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possono cagionare pericolo per la pubblica incolumità e soltanto nel caso in cui possano ricorrere tali condizioni è fatto divieto, a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico o strade particolarmente affollate.

I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, pericolo o disagi con i loro comportamenti, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso della causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva questa funzione.

E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti al termine dell'orario delle attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti dei propri locali.

L'Amm. comunale a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 3 può ridurre l'orario di apertura dei singoli locali.

TITOLO VII

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art 28

Tutela degli animali domestici

In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di abbandonare e molestare animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.

E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste da normative specifiche di settore, chiunque viola le prescrizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da 50,00 Euro a 500,00 Euro.

Art. 29

Protezione della fauna selvatica

Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale che migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa nazionale ed internazionale a tutela delle stesse.

Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta ed il trasporto in modo da evitare situazione di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche, chiunque viola le prescrizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da 50,00 Euro a 500,00 Euro.

Art. 30

Divieti specifici

A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Salvo l'applicazione delle sanzioni specifiche, chiunque viola le prescrizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da 50,00 Euro a 500,00 Euro.

Art. 31

Mantenimento dei cani

In base alla normativa vigente, è fatto obbligo ai proprietari di cani di iscriverli all'anagrafe canina con conseguente applicazione di apposito microchip di riconoscimento.

Ai fini della prevenzione dei danni o lesione alle persone animali o cose, il proprietario e/o il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

- a) Utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree eventualmente individuate e segnalate;

- b) portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.

E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nei giardini, aree verdi, parchi giochi, piazzole, luoghi pubblici anche non recintati, nei settori destinati a giochi per bambini.

Dei danni eventualmente provocati da cani al verde pubblico ne rispondono i proprietari e/o detentori.

A garanzia dell'igiene e del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime, in un involucri di plastica, nei contenitori dei rifiuti solidi urbani.

I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale ad uso pubblico; sono in ogni caso obbligati a quanto previsto dal comma precedente.

Negli esercizi pubblici e nei locali aperti al pubblico, i cani debbono essere condotti a guinzaglio nel rispetto di quanto stabilito al comma 2 punto a) e comunque legato in modo tale che per le dimensioni del luogo sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

Art. 32

Divieto di tenere animali nei centri abitati

All'interno del centro abitato è assolutamente proibito tenere animali della specie bovina, suina, equina, ovina e caprina.

E' inoltre vietato tenere galline, piccioni, conigli ed altri animali di bassa corte, nei cortili e nelle terrazze sulle quali si aprono finestre di abitazioni e nei locali che si aprono sulle pubbliche strade. E' consentita la custodia di animali di bassa corte negli orti, purché entro ricoveri conservati ben puliti e situati ad una distanza minima di 10 metri da residenze, pertinenze, manufatti e impianti sportivi utilizzati da persone (es. piscine, gazebo, strutture sportive ecc.).

Nei centri abitati e negli agglomerati urbani è possibile detenere animali a scopo puramente affettivo purché l'ubicazione e le condizioni igieniche siano tali da non arrecare danno o disturbo di ogni genere al vicinato o esalazioni odorigene, fatto salvo quanto stabilito in forma più restrittiva da un eventuale regolamento condominiale per la gestione degli animali da affezione.

Art. 33

Colombi

All'interno dei centri abitati è vietato a chiunque non autorizzato alimentare colombi che vivono allo stato libero.

TITOLO VIII

IMPIANTI PUBBLICI ED AREE VERDI

Art. 34

Fontanelle pubbliche

E' vietato lasciare aperti i rubinetti delle fontanelle pubbliche.

Art. 35

Tutela dei giardini pubblici, dei viali e delle aree verdi

Nei giardini pubblici e/o nelle aree verdi è vietato calpestare le aiuole, cogliere fiori o, comunque, danneggiare le piante e gli arredi ivi collocati. E' altresì vietato transitare con veicoli in tali aree nonché permettere ai cani e ad altri animali di calpestare le aiuole.

TITOLO IX

VARIE

Art 36

Accattonaggio

E' vietato raccogliere questue ed elemosine, con insistenza, molestia ed in modo offensivo.

Art. 37

Artisti di strada

Fatta salva l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e/o le specifiche autorizzazioni previste dall'art. 69 T.U.L.P.S., gli artisti di strada, i suonatori, i cantanti e simili che utilizzano strumenti musicali, non possono intrattenersi nella stessa via o piazza per oltre 2 ore e tornare nello stesso luogo prima del decorso di 4 ore.

E' comunque vietato intrattenere il pubblico con esercizi che utilizzano fuoco o liquidi infiammabili.

Art. 38

Servizi igienici nei locali pubblici

Ai titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico ed in genere ai titolari dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici.

Art. 39

Volantinaggio e distribuzione di oggetti

Fatte salve norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale, volantino, purchè non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.

TITOLO X

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 40

Sanzioni Amministrative

Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono contestate dagli organi di controllo nei modi e nei termini previsti dalla legge 24.11.1981 n. 689 e sono punite, tranne che per gli artt. 28,29,30 con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41

Abrogazione norme precedenti

Il precedente Regolamento di Polizia Urbana è abrogato.
Parimenti è abrogata ogni altra disposizione dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali vigenti alla data di adozione ed incompatibile con il presente regolamento.
Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi le norme di legge attuali e vigenti.

Art. 42
Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore secondo le modalità previste dallo statuto.